



Comune di Loria

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI E SOCIALI

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 08/04/2014
- Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/11/2015
- Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/06/2021

Art. 1

L'Amministrazione Comunale di Loria promuove l'organizzazione di un Orto urbano/sociale con finalità educative e solidali per facilitare le occasioni di incontro che permettono lo sviluppo di iniziative ricreative, culturali e sociali nonché un sano impiego del tempo libero.

Art. 1 bis

Requisito per la concessione di un appezzamento di orto è la residenza nel Comune di Loria.

Non potranno essere concesse assegnazioni a chi ha già in uso o è già in possesso di un terreno coltivabile posto nel territorio comunale.

Art. 2

La determinazione della disciplina della gestione dell'Orto è demandata ad una Commissione composta da un rappresentante degli assegnatari e da tre consiglieri comunali, dei quali almeno uno in rappresentanza delle minoranze consiliari, nominati dal Consiglio comunale per una durata pari al mandato amministrativo. Tra i consiglieri nominati, il Consiglio comunale eleggerà anche il Presidente.

La Commissione, che opera a titolo gratuito, sovrintende all'assegnazione delle superfici e controlla il rispetto del presente regolamento, anche con riferimento ai comportamenti da tenere all'interno degli orti sociali.

Il Presidente, sentita la Commissione, ha la facoltà di segnalare al competente ufficio comunale situazioni che possono dar luogo:

- a richiami scritti;
- alla revoca della concessione dell'utilizzo dell'orto, anche in caso di abbandono del terreno da parte dell'assegnatario per un periodo di almeno tre mesi senza giustificato motivo.

La gestione burocratica dell'orto sociale è di competenza dell'Ufficio Affari Generali, sentita la Commissione di cui al presente articolo.

L'assegnazione è a titolo gratuito e avrà luogo mediante concessione rilasciata dal dirigente dell'area Affari Generali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande pervenute al Comune.

Hanno priorità nell'assegnazione in accordo con la commissione per la gestione degli orti:

- I richiedenti che abbiano un reddito familiare inferiore alla soglia di povertà;
- Le persone disoccupate con famiglia a carico.

Al momento dell'assegnazione, l'assegnatario dovrà versare un contributo annuo pari a € 10,00 a titolo di compartecipazione delle spese di gestione del lotto assegnato.

Il contributo è da versare al Comune prima del rilascio della concessione o entro il mese di febbraio di ogni anno, a pena di revoca della concessione.

Art. 3

I partecipanti all'attività avranno l'assegnazione di una superficie pari a 50 mq circa. Al momento della presa in carico l'assegnatario si impegna al rispetto integrale del presente regolamento e a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno a cose e/a persone che dovessero derivare

dalla partecipazione delle attività di coltivazione. Le piazzole saranno contraddistinte con l'indicazione del numero di lotto.

Art. 4

Per favorire lo svolgimento dell'attività, l'Amministrazione Comunale di Loria fornirà agli assegnatari partecipanti:

- la possibilità di acqua per usi irrigui con rimborso di spesa a fine anno suddivisa tra gli assegnatari;
- la possibilità di un locale per il ricovero attrezzi.

Ciascun attrezzo dovrà recare visibile una sigla del nome del proprietario e/o del numero della piazzola.

Art. 5

Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, che non potranno avvalersi di mano d'opera retribuita per la coltivazione del lotto di terreno. Possono contribuire alla conduzione dell'apezzamento anche i familiari. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto.

Art. 6

La concessione dell'orto avrà inizialmente una durata biennale ed alla scadenza potrà essere rinnovata di anno in anno salvo diversa decisione da parte dell'Amministrazione comunale, sentita la Commissione. La Commissione, nel proporre l'assegnazione di rinnovi annuali, dovrà tener conto di una opportuna rotazione nella conduzione degli orti sulla base delle domande presentate in attesa di evasione. Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero da persone e cose senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere indennità o compenso alcuno.

A fine anno eventuali spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per manutenzione straordinaria a seguito di incuria da parte degli assegnatari, qualora non sia individuato il responsabile, verranno suddivise proporzionalmente tra gli stessi.

In caso di subentro nella gestione di orti a seguito di rinuncia da parte di precedente concessionario, la nuova assegnazione avrà validità fino alla scadenza del primo biennio successivo a quello di subentro.

Art. 7

L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo. In caso di rinuncia da parte degli assegnatari, il lotto libero viene assegnato secondo i criteri sopraenunciati.

In caso di decesso o rinuncia da parte degli assegnatari, il lotto viene assegnato dalla Commissione secondo i criteri sopra enunciati.

Art. 8

Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i limiti del terreno loro concesso. Il concessionario dell'area non potrà svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare e per scopo di solidarietà.

Art. 9

Le famiglie ed i partecipanti singoli a cui verranno assegnati gli orti si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare:

- a mantenere l'orto assegnato curato, ordinato ed in stato decoroso;
- a mantenere un comportamento cortese e solidale nei confronti degli altri fruitori, impegnandosi per la buona riuscita dell'iniziativa anche per la manutenzione degli spazi comuni, per aiutare i colleghi nel lavoro e per raggiungere al meglio gli scopi del progetto;
- a non recintare il lotto assegnato, a tenere pulite da eventuali erbacce ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossetti di scolo e l'area circostante i contenitori di compostaggio.
- a non danneggiare in alcun modo altri orti;
- a non danneggiare e a fare buon uso del sistema di irrigazione;
- a non accedere alla zona orti con auto e motocicli, e veicoli se non espressamente autorizzati;
- a non scaricare materiali anche se non inquinanti;
- a non bruciare e/o smaltire erbe infestanti, potature e/o residui della coltivazione;
- ad accedere all'orto al di fuori degli orari consentiti che saranno stabiliti dalla Commissione.

Inoltre:

- la manutenzione e potatura delle eventuali siepi di recinzione saranno a cura dell'assegnatario;
- la lavorazione base dei terreni (motozappatura, fresatura), l'attrezzatura (badili, vanghe, rastrelli annaffiatoi) saranno a carico dell'assegnatario;
- è fatto divieto della costruzione di ricoveri, capanni e similari;
- è vietato tenere stabilmente cani o altri animali negli orti; sono altresì vietati gli allevamenti di ogni tipo;
- le coperture in plastica, ad uso serra, sono ammissibili nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose e devono comunque essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale, sentita la Commissione.

Art. 10

Gli orti dovranno essere coltivati con particolare attenzione all'ambiente ed è pertanto consentito solo l'uso di concimi naturali secondo un criterio di buona pratica, mentre è espressamente vietato l'uso di antiparassitari non naturali e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.) che possono arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

Art. 11

Ciascun assegnatario sosterrà le spese di gestione del lotto assegnato, senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo.

Art. 12

La concessione verrà a cessare automaticamente in caso di incuria o di comportamenti inadeguati rilevati dalla Commissione.

Art. 13

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto manlevata da ogni responsabilità civile e penale. Ogni questione controversa verrà esaminata dalla Commissione con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al regime delle concessioni amministrative.

Art. 14

Il presente regolamento è soggetto a modifiche che potranno essere adottate successivamente sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione. Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

Art. 15

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.